

**CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
OSPEDALIERA**

**Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria
denominata CLINICA TOMMASINI SRL codice regionale 20023 per l'anno
2022.**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott.ssa Annamaria Tomasella, C.F. TMSNMR64A70L700N (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 30/12/2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria CLINICA TOMMASINI SRL (di seguito denominata Struttura) con sede legale in CAGLIARI via VIA V.E.ORLANDO 17 ed operativa in JERZU, VIA GIANNI LAI 62 e Partita IVA 01905680920, nella persona del legale rappresentante MOI LUCA, procuratore speciale in forza di procura speciale del 10/09/2015 rep. 4578 reg. in Padova n. 11160/2015 C.F. MOILCU74A12B354H dall'altra,

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

-la L.R. n. 24 del 11.9.2020, "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore" ha istituito l'Azienda regionale della

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

salute (ARES);

-contestualmente all'istituzione dell'ARES è stata disposta la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute e di quelle facenti in precedenza capo alle sopresse unità sanitarie locali e alle sopresse aziende sanitarie;

-all'ARES è attribuita, fra le altre funzioni, la gestione della committenza inerente all'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani elaborati dalle aziende sanitarie;

-ai sensi dell'articolo 31 della n. 24 del 11.9.2020, l'ARES stipula contratti con le strutture private, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di spesa stabiliti dalla programmazione regionale;

-la Giunta regionale della Sardegna, con la deliberazione n. 13/12 del 9 aprile 2021, ha approvato la determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private accreditate per il triennio 2021-2022-2023. Approvazione degli schemi tipo di contratto;

-la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi;

-in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale; che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 9 marzo 2005 è stato ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25 settembre 2007 sono state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno e in day service;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 5 novembre 2008, sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della

Giunta regionale n. 8/21 del 4 febbraio 2009;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/3 del 14.4.2009 è stato recepito il D.M. 18.12.2008 "Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere" e definite le tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di nuova introduzione; che con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e socio sanitarie;

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/75 del 24.7.2012 recante "Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)" sono state approvate le nuove Linee Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento approvato il 12 settembre 2011 con la determinazione n. 899 recante "Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCI/2022/0000181

l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche delle Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato Regioni del 6 giugno 2002, rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Stato Regioni";

-con la deliberazione della Giunta regionale n. 61/26 del 18.12.2018 si è proceduto all'aggiornamento delle tariffe regionali delle prestazioni di specialistica ambulatoriale;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura CLINICA TOMMASINI SRL è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento: ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DETERMINAZIONE 919 DEL 08/08/2014 - RIMODULAZIONE PRESTAZIONI DETERMINAZIONE N. 578 DEL 09/06/2016 - RINNOVO ACCREDITAMENTO DETERMINAZIONE N. 681 DEL 12/07/2018, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- i tetti di spesa stabiliti dall'ARES (riportati nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

-i controlli che saranno attivati dall'ARES;

-il debito informativo della Struttura verso l'ARES in relazione alle prestazioni erogate;

-le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipula del contratto:

-la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;

-l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici (quali, Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),

certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve

acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs.06.09.2011, n. 159

e s.m.i. Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio

dell'accreditamento definitivo l'ARES dovrà accertare che, in relazione alle

prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso

dell'accreditamento istituzionale posseda i requisiti strutturali, tecnologici ed

organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato

per gli adempimenti di competenza.

L'ARES dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività

autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti

entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base

annuale come previsto dall'art. 7 del presente contratto.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel

provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ARES si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e prestazioni di Day service e ambulatoriali con l'assetto organizzativo riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'Unità Operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, di cui viene fornita una copia ad ARES.

La Struttura invia ad ARES, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ARES presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il Legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'ARES accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accredimento ai sensi del

combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

La Struttura, ai sensi dell'art. 1, comma 5 lett. B, D.M. 2.4.2015, n. 70, è tenuta a trasmettere alla Regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno schema tipo conforme ai principi civilistici.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ARES.

Articolo 5 bis -Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. n. 112 del 25.6.2008 e s.m.i.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio.

Qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione delle OO.SS., l'ARES attiverà un procedimento in contraddittorio con la Struttura, che dovrà certificare il pagamento delle retribuzioni o motivare l'inadempimento.

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

Qualora si verificano gravi e/o o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 6 - Obiettivi di riferimento

Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo soddisfare livelli essenziali di assistenza, corrispondano agli obiettivi programmati, ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa

delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna.

Nell'arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato ed indicato espressamente nell'art. 11 del presente contratto, dovrà perseguire gli obiettivi di interesse regionale:

1) appropriatezza della casistica trattata nei termini stabiliti dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 "Obiettivo n. 1: Appropriatazza della casistica trattata";

2) flessibilità nell'utilizzo dei posti letto (attraverso protocolli tra le strutture pubbliche e quelle private per la gestione dei trasferimenti di pazienti da Pronto soccorso e altri reparti ospedalieri pubblici verso i reparti di lungo degenza e riabilitazione privati (cod. 56 e 60);

3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all'accreditamento definitivo e trasmissione bilanci.

Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni

La Struttura si impegna a non superare i volumi d'attività contrattati e i tetti di spesa di cui ai successivi art. 11e 12 e a distribuire in modo omogeneo l'attività su tutto l'arco dell'anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività e i

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

volumi di prestazioni sono indicati nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto, e devono essere specificate come segue:

- attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza, con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG;
- attività in Day service;
- attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già

autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell'ambito del tetto di spesa di cui al citato art. 11.

L'attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche sufficientemente "complesse" da meritare la gestione specialistica in tempi brevi come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/9 del 25.09.2007 e s.m.i.

Il tetto di spesa complessivo, di cui agli art. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto previsto nei commi successivi. Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non per singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base annua.

È consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il trasferimento all'interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati nell'allegato Y, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

Articolo 8 – Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte del medico prescrittore. La Struttura dovrà verificare l'appropriatezza del livello assistenziale proposto nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCI/2022/0000181

particolare per quanto attiene i dati identificativi dell'utente e la residenza. Per le prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo la normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Art. 8 bis – CUP Regionale

Le Strutture private accreditate accettano, con riferimento alle prestazioni di specialistica, di mettere a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB, e che l'accesso alle prestazioni di specialistica avvenga mediante tale piattaforma in misura non inferiore al 80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni.

La gestione dell'erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al malfunzionamento del Sistema Informativo Regionale.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale, regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

modalità difforme dai quanto sopra riportato, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.

Art. 8 ter - Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i, ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico

(FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti I documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

- 1) ogni documento sanitario digitale deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge;
- 2) ogni documento sanitario digitale oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria alfine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente;
- 3) deve informare gli assistiti che il documento sanitario digitale sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

a disposizione nel portale web medir.sardegناسalute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali;

4) deve informare il cittadino che il documento sanitario digitale sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito.

L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

L'inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale e salvo disposizioni nazionali e/o regionali sopravvenute, viene applicata la sanzione di 2 € per ciascun documento sanitario digitale prodotto in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fino al 31.12.2024, al fine di consentire alla Struttura di adeguare i propri sistemi informativi per la realizzazione dell'interoperabilità con il FSE secondo gli standard definiti a livello nazionale nell'ambito degli interventi del PNNR – Missione 6, non saranno applicate le sanzioni di cui al periodo precedente.

Articolo 9 – Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione ai Responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare

all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla stessa ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione ai responsabili dell'ARES delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall' ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostiche terapeutiche. La Struttura si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse. La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o socio-sanitaria residenziale o domiciliare per l'eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in

materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta di dimissione.

La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle

liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati secondo

le linee di indirizzo regionali.

Articolo 10 – Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe

stabilite dai provvedimenti regionali. A norma dell'art. 1, comma 18, della Legge n.

662 del 23.12.1996, le prestazioni pre e post ricovero rientrano nella tariffa

onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, pertanto, non possono costituire un

onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto all'onere tariffario riferito al DRG del

ricovero.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o

riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende

automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni

dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo

di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e

Sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata PEC o A/R.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. del 30.12.1992, n.

502 e s.m.i., si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni,

comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per

la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il

volume massimo di prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella

misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati ai successivi artt. 11

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto per l'acquisto delle prestazioni di cui all'art. 7 è il seguente:

- anno 2022 € **5.437.812,00** corrispondente ad un importo mensile medio di € **453.151,00** ;

Articolo 12 – Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel budget annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, dovranno essere redistribuite tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo soggetto accreditato. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento. Nel caso in cui, pur rimanendo all'interno del tetto definito a livello regionale, qualche Struttura fatturi meno rispetto

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

al budget assegnato e qualcun'altra superi il proprio tetto, entro il 30 aprile di ogni

anno si procederà alla compensazione come di seguito indicato:

-quantificazione dell'ammontare complessivo degli scostamenti per difetto;

-ripartizione di tale importo tra le Strutture che hanno erogato prestazioni eccedenti

il volume concordato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso.

Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le

modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La

Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese

durante il ricovero (con l'indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di

intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e

rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale

delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee

guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche.

Articolo 14 – Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche

I controlli sulle prestazioni saranno svolti secondo quanto previsto dall'art. 6

dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024 e nel

rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa vigente,

dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i criteri definiti nelle specifiche

direttive regionali.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della

fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette

note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla

Struttura nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

della documentazione, ove consentito.

Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenziario di cui alla nota RAS n.10623 del 19 aprile 2012 ed eventuali modificazioni successive.

Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno essere fatturate separatamente.

Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività per acuti, lungodegenza e riabilitazione.

La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso SDO su supporto informatico (FILE A) che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.

Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da parte dei medici dell'ARES, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del flusso SDO come di seguito specificato:

-l'importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura, nel tabulato e nel supporto informatico;

-i dati contenuti nel supporto informatico devono essere esenti da errori logico formali di 1° livello, così come definiti dalle disposizioni regionali in vigore;

-il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla Regione;

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

-la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali.

Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data di ricezione delle fatture validate come sopra.

Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo su supporto informatico (FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni erogate.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 – Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 15, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato. L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato,

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

odi addebito (fattura integrativa).

La Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della fattura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando

l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli

interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione

vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di

fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli

sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli

articoli 6 e 11 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-

2024.

In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle

somme contestate in via definitiva.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura,

qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

1) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del

presente contratto;

2) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

3) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la

buona riuscita del servizio;

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

4) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

5) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

6) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis.

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a

ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 18 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCI/2022/0000181

sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all'erogatore, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto inadempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, il numero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 20 – Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal **1 gennaio 2022** fino al **31 dicembre 2022**. È escluso il rinnovo tacito. Il contratto è redatto in duplice copia, una per ciascun contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione tramite PEC all' ARES e

ARES - Azienda regionale della salute
 Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCI/2022/0000181

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.

Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e s.m.i. ed è soggetto, inoltre, a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Le spese di bollo sono a totale carico della Struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e s.m.i. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502/92, e s.m.i., e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 22 – Lodo arbitrale

Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:

- 1) Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il triennio 2022 - 2024;

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCQ/2022/0000181

2) ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Il Collegio sarà composto da un componente scelto dalla Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dalla Azienda e dalla struttura, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di

Cagliari. Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell'ARES. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l'importo presumibile dei suoi compensi totali.

L'arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla notifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda – struttura privata erogatrice.

Articolo 23 – Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

-Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento;

-Articolo 5 bis -Trattamento e tutela dei lavoratori;

-Articolo 8 bis - CUP Regionale;

-Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni;

-Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa;

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 11/11/2022 13:54:08 RCC/2022/0000181

-Articolo 17 - Risoluzione del contratto.

-Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2022-2024.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURALE

Dott.ssa Annamaria Tomasella

MOI LUCA, procuratore speciale in
forza di procura speciale del 10/09/2015
rep. 4578 reg. in Padova n. 11160/2015

ARES - Azienda regionale della salute
Data: 11/11/2022 13:54:08 RCCI/2022/0000181

ALLEGATO Y 2022

STRUTTURA : CASA DI CURA TOMMASINI - LANUSEI

livello	descrizione reparto	posti letto	casi	importo 2022
ACUTI	GERIATRIA	10	516	1.228.018
	MEDICINA	10	225	469.417
	DH MULTIDISCIPLINARE	4		91.209
	DS MULTIDISCIPLINARE	8		857.589
ACUTI Totale				2.646.233
POSTACUTI	LUNGODEGENZA	20	226	1.011.780
	RIABILITAZIONE	10	104	785.115
POSTACUTI Totale				1.796.895
AMBULATORIALE	SPECIALISTICA*	.		196.394
	DAY SERVICE	.		752.916
AMBULATORIALE Totale				949.310
Tetto lordo				5.392.438

Tetto integrativo per abbattimento liste d'attesa 2022		45.374
---	--	---------------

TETTO COMPLESSIVO 2022		5.437.812
-------------------------------	--	------------------

L'erogazione della tipologia e dei volumi e di attività su indicati, è condizionata e subordinata al mantenimento dell'accreditamento.

A seguito dell'approvazione di nuovi pacchetti di Day Service da parte della RAS le relative attività dovranno essere erogate in tale regime.

DS MULTIDISCIPLINARE_ Oculistica: è esclusa dalla contrattazione l'attività di ricovero afferente al DRG 42 con procedura 14.75 finalizzata alla somministrazione intravitreale di AVASTIN come da disposizione AIFA.

***Specialistica Ambulatoriale:** sono contrattate nel tetto ospedaliero le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Medicina, Ortopedia, Neurologia, Pneumologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Oculistica (secondo le tipologie e nei limiti dei volumi previsti dal provvedimento di accreditamento).

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	CLINICA TOMMASINI S.R.L.
SEDE LEGALE	VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO N° 17 - 09127 CAGLIARI
SEDE OPERATIVA	VIA GIANNI LAI N° 62 -08044 JERZU (OG)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
BSSLRT65E01B354P	Basso	Alberto	Tecnico radiologo	36	Tecnico radiologo		dipendente	
BRRMLT85B50D548Z	Borraccetti	Maria Letizia	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
CBRPP86H21F808V	Cabras	Giuseppe	Fisioterapista	36	Fisioterapista		dipendente	
CNNFNC74L43F979Z	Cannas	Franca	OSS	36	OSS		dipendente	
CNAMHL93B49E441V	Canu	Michela	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
CCCLR95E71L736X	Cecon	Ilaria	Impiegata	36	Impiegata		dipendente	
CHSNTN96P08E441A	Chessa	Antonio	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
CNGLNF65C54L953W	Conigiu	Luciana Federica	Impiegata	20	Impiegata		dipendente	
CNTMRN71B10E387R	Contu	Mariano	OSS	36	OSS		dipendente	
CNTVGN75L49E441T	Contu	Virginia	Impiegata	36	Impiegata		dipendente	
CRDSFN67B44F979G	Corda	Stefania	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
DMRLRA86D69E441S	De Martin	Laura	OSS	36	OSS		dipendente	
DMRNNAG65P44A355R	Demurtas	Anna	Ausiliaria	36	Ausiliaria		dipendente	
DMRLCU68L48L489G	Demurtas	Lucia	OSS	36	Ausiliaria		dipendente	
DPECLD88E46E441I	Depau	Claudia	Medico Aiuto	38	Medico Aiuto	Medicina interna	dipendente	
DPEGLI94M63E441S	Depau	Giulia	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
DPELCU89A25E441Y	Depau	Luca	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
DPLDNL72M70Z112G	Deplano	Daniela	OSS	36	OSS		dipendente	
DSSPRZ68B48L514J	Dessi	Patrizia	OSS	36	OSS		dipendente	
DTTMSM72M08A663E	Dettori	Massimo	Impiegato	36	Impiegato		dipendente	
DTTRLL64L51E441N	Dettori	Rosella	Med. Resp.	36	Med. Resp.	Radiologia	dipendente	
FSNRCE89D54E441N	Fasone	Erica	Fisioterapista	36	Fisioterapista		dipendente	
FDDLNR80A51F808J	Foddis	Eleonora	OSS	36	OSS		dipendente	
FSOGZN72D06Z112A	Fois	Graziano	OSS	36	OSS		dipendente	
GSSFRC67C13L140H	Gessa	Federico	Ausiliario Spec.	36	Ausiliario Spec.		dipendente	
LAILRA82A69B354J	Lai	Laura	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
LCCLSN80D67B354N	Locci	Alessandra	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
LOIGNN71B76A663P	Loi	Giannina	Impiegata	36	Impiegata		dipendente	
LOIMBT74A59E441D	Loi	Maria Battistina	Ausiliaria	20	Ausiliaria		dipendente	
MCCNL74D42G5287E	Macedda	Nicoletta	medico assistente	36	medico assistente	Geriatrics	dipendente	
MMLSRA96P64E441S -	Mameli	Sara	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
MMLSNO73B66L140N	Mameli	Sonia	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
MMLTNO71H27E387V	Mameli	Tonio	OSS	36	OSS		dipendente	
MNCMNN90T56F808X	Manca	Marianna	Ausiliaria	20	Ausiliaria		dipendente	
MSCMSS75S62E441A	Mascia	M. Assunta	OSS	36	OSS		dipendente	
MLSLLL78H60E441O	Melis	Luisella	OSS	36	OSS		dipendente	
MLSSLV85E5E441W	Melis	Silvia	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
MRELS68S01E387A	Mereu	A. Santino	OSS	36	OSS		dipendente	
MLLDLF79D15E441F	Millelire	Adolfo	Op.tecnico Ing.	36	Op.tecnico Ing.		dipendente	
MOILCU74A12B354H	Moi	Luca	Direttore Generale	38	Direttore Generale	Medicina interna	dipendente	
MNLSI69T43I667V	Monni	Lisa	Inferm. Prof.	36	Inferm. Prof.		dipendente	
MNMTMM66T55B354G	Montixi	M. Immacolata	Direttore amm.vo	27	Direttore amm.vo		dipendente	
MLSLRA98E51E441Q	Mulas	Laura	Infermiere profess.	36	Inferm. Prof.		dipendente	
MRUDNT74T47E387D	Mura	Donata	Ausiliaria	36	Ausiliaria		dipendente	
MRUPR269M59E387V	Mura	Patrizia	Capo Sala	36	Capo Sala		dipendente	
NCCMRA69H64C424V	Nacci	Maria	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
RROGNN75D68E441Q	Orrù	Giannina	OSS	36	OSS		dipendente	
PLMRRT70L71G445G	Palmas	Roberta	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente	
PLMWT63C25Z110U	Palmas	Walter Tony	Medico	30	Medico	Radiologia	dipendente	

PRSNL65A09G158S	Piras	Antonello	Ausiliario Spec.	36	Ausiliario Spec.		dipendente
PRSLNR85M66E441E	Piras	Eleonora	Impiegato	36	Impiegato		dipendente
PRSGNN74H10E387R	Piras	Giovanni	OSS	36	OSS		dipendente
PRSLR94L42F979V	Piras	Ilaria	Fisioterapista	36	Fisioterapista		dipendente
PRSLGU89C31E441B	Piras	Luigi	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente
PRDLSN91H18E441J	Piroddi	Alessandro	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente
PSIPTR68H17E441	Pisu	Pietro	OSS	36	OSS		dipendente
PRCMNL71L55B354A	Porcu	Emanuela	Impiegato	19	Impiegato		dipendente
PRCGNN67R66Z110M	Porcu	Giovanna	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente
RBUTZN70D56I452V	Rubiu	Tiziana	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente
SLSPRZ70H47L682V	Salis	Patrizia	Ausiliaria	20	Ausiliaria		dipendente
SRDLNR95H53E441A	Serdino	Eleonora	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente
SRRFR91M67E441C	Serra	Federica	Impiegata	30	Impiegata		dipendente
SRRGRG61H30A663S	Serra	Giorgio	tecnico laboratorio	36	tecnico laboratorio		dipendente
SRRVNT88S53B354O	Serra	Valentina	Impiegata	27	Impiegata		dipendente
SNIPLA87H15E441H	Sioni	Paolo	Medico Aiuto	38	Medico Aiuto	Medicina interna	
SLSCHR94P70E441U	Sulis	Chiara	Infermiere profess.	36	Infermiere profess.		dipendente
TNGCLD73P53H294M	Tangianu	Claudia	OSS	36	OSS		dipendente
TRDRSN77A19D430N	Trudu	Rossano	Impiegato	30	Impiegato		dipendente
DUADNL61R63L140L	Uda	Daniela	OSS	36	OSS		dipendente
SUAGNN67S56E387G	Usai	Giovanna	OSS	36	OSS		dipendente
VRGMHL77C02E441D	Vargiu	Michele	Manutentore	36	Manutentore		dipendente
BFFGNN46T08F704G	Boffa	Giovanni Maria	MEDICO	5	MEDICO	CARDIOLOGIA	LIBERO PROFESSIONISTA
BNFLRT63E19B354F	Bonfiglio	Alberto	MEDICO	2	MEDICO	Chirurgia Ortop./traumatologia	LIBERO PROFESSIONISTA
CRBGZL74E70E281N	Carboni	Graziella	MEDICO	38	MEDICO	Scienza alimentazione	LIBERO PROFESSIONISTA
CSLLDA72P06B354A	Casula	Aldo	MEDICO	8	MEDICO	NEUROLOGIA	LIBERO PROFESSIONISTA
CSLSLV76S49B354W	Casula	Silvia	MEDICO	5	MEDICO	Ortopedia/Traumat	LIBERO PROFESSIONISTA
CNCCRL58S04F979K	Conchedda	Carlo	MEDICO	13	MEDICO	Chirurgia Vascolare	LIBERO PROFESSIONISTA
CNGPRZ82H51E441L	Congiu	Patrizia	MEDICO	8	MEDICO	NEUROLOGIA	LIBERO PROFESSIONISTA
CRNDDG80M31G113I	Corona	David Gabriel	MEDICO	38	MEDICO		LIBERO PROFESSIONISTA
DGDLNZ77A30I219N	De Giudici	Lorenzo	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
DNENRT78P44E441X	Deiana	Anna Rita	PSICOLOGA	8	PSICOLOGA		LIBERO PROFESSIONISTA
DPLDNL79E69E441J	Deplano	Daniela	MEDICO	4	MEDICO	Chirurgia Ortop./traumatologia	LIBERO PROFESSIONISTA
DSSSMN73A17B354R	Dessi	Simone	MEDICO	4	MEDICO	Chirurgia Ortop./traumatologia	LIBERO PROFESSIONISTA
FDDLRA79M45B354V	Fadda	Laura	MEDICO	8	MEDICO	Reumatologia	LIBERO PROFESSIONISTA
FRCVTS55C04F867F	Farci	Salvatore	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
FDDSDR58S19B354M	Foddis	Sandro	MEDICO	3	MEDICO	Odont. Chir. Maxillo	LIBERO PROFESSIONISTA
FRNVTR60R11B354S	Fornasier	Vittorio	MEDICO	4	MEDICO	Urologia	LIBERO PROFESSIONISTA
GLGNL73E13H501M	Galgano	Antonello	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
GRAGNN88D27B354R	Garau	Giovanni	MEDICO	19	MEDICO	Cardiologia	LIBERO PROFESSIONISTA
GLLPLA74A59E441K	Gillone	Paola	MEDICO	13	MEDICO	Medicina fisica e riabilitazione	LIBERO PROFESSIONISTA
GLLDL73P58B354X	Gullotta	Ada Stella	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
LAIMRA93T68E441T	Lai	Mara	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA		LIBERO PROFESSIONISTA
LAIMSM52L04E387T	Lai	Massimo	MEDICO	38	MEDICO	Igiene e medicina preventiva	LIBERO PROFESSIONISTA
LCCMHL77H13B354S	Lecca	Michele	MEDICO	36	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
MTTRMM73D70B745M	Maietta	Erica Immacolata	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
MSTNTS73M54Z112W	Mastrosavvaki	Anastasia	MEDICO	38	MEDICO		LIBERO PROFESSIONISTA
MLNFNC79L28B354T	Meloni	Francesco	MEDICO	6	MEDICO	Oftalmologia	LIBERO PROFESSIONISTA
MRELNN75D67E387U	Mereu	Luisanna	MEDICO	20	MEDICO	Radiologia	LIBERO PROFESSIONISTA
MSSNTN85H16G113D	Messina Campanella	Antonio	MEDICO	10	MEDICO	Chirurgia Generale	LIBERO PROFESSIONISTA
MOILCU74A12B354H	Moi	Luca	MEDICO	7	MEDICO	Medicina Interna	LIBERO PROFESSIONISTA
MRGRND70M09B354M	Murgia	Raimondo	MEDICO	3	MEDICO	Chirurgo vascolare	LIBERO PROFESSIONISTA
RROLRT70M43B354M	Orrù	Alberta	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
RRORFL70T04B354J	Orrù	Raffaele	MEDICO	9	MEDICO	Gastroenterologia	LIBERO PROFESSIONISTA
RTUNNR52P28F208A	Ortu	Antonio Riccardo	MEDICO	4	MEDICO	Pneumologia	COLLABORATORE
PLISRA88R50E441N	Pili	Sara	LOGOPEDISTA	36	LOGOPEDISTA	Dermatologia	LIBERO PROFESSIONISTA

PRSGPP54T30B354J	Piras	Giuseppe	MEDICO	4	MEDICO	Ortopedia/Traumat	LIBERO PROFESSIONISTA
PRSLCU98H06E441Q	Piras	Luca	FISIOTERAPISTA	36	FISIOTERAPISTA		LIBERO PROFESSIONISTA
PRSMRC50E30B354	Piras	Marco	MEDICO	4	MEDICO	Odont. Chir. Maxillo	LIBERO PROFESSIONISTA
PRDMR275C07L682Z	Piredda	Maurizio	MEDICO	5	MEDICO	Ortopedia/Traumat	LIBERO PROFESSIONISTA
PRDMMR51D25E387Q	Piroddi	Mario Marco	MEDICO	9	MEDICO	Gastroenterologia	LIBERO PROFESSIONISTA
PSDFNC83D09B354X	Piseddu	Francesco	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
PIUGPP71C30H118B	Piu	Giuseppe	MEDICO	12	MEDICO	Ortopedia/Traumat	LIBERO PROFESSIONISTA
PRRSFN87P02B745L	Porru	Stefano	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
PTZLCU62L06B354J	Putzulu	Luca	MEDICO	2	MEDICO	Chirurgia Ortop./traumatologia	LIBERO PROFESSIONISTA
RHAGGS88H03A662C	Raho	Giorgio Salvatore	MEDICO	38	MEDICO	Immunologia e Allergologia	LIBERO PROFESSIONISTA
SGHLFR60E23I615Q	Sagheddu	Luigi Francesco Giuseppe	MEDICO	3	MEDICO	Odont. Chir. Maxillo	LIBERO PROFESSIONISTA
SNNCST75S51B354J	Sanna	Cristina	MEDICO	2	MEDICO	Medicina fisica e riabilitazione	LIBERO PROFESSIONISTA
SCHMTN97T69E441A	Schirru	Martina	FISIOTERAPISTA	36	Fisioterapista		LIBERO PROFESSIONISTA
SRRMNL84A19B354S	Serra	Emmanuele	MEDICO	8	MEDICO	Endocrinologia	LIBERO PROFESSIONISTA
SRRVLR76T62B354T	Serra	Valeria	MEDICO	6	MEDICO	Oftalmologia	LIBERO PROFESSIONISTA
SSTRFL50M24A454U	Sestu	Raffaele	MEDICO	2	MEDICO	Nefrologia/reumatolog.	LIBERO PROFESSIONISTA
SLRSGM58C16B220X	Solarino	Sergio Manuel	MEDICO	4	MEDICO	Oftalmologia	LIBERO PROFESSIONISTA
SLLMLN83B60Z335D	Solla	Maria Elena	MEDICO	6	MEDICO	Anestesia e rianimazione	LIBERO PROFESSIONISTA
SUAFLV90M71E441W	Usai	Flavia	MEDICO	2	MEDICO		LIBERO PROFESSIONISTA
VCCNCL77P14H856Z	Vaccargiu	Nicola	MEDICO	36	MEDICO	Allergologia e Immunologia	LIBERO PROFESSIONISTA

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.

**CECCON
LUCIANO** Firmato digitalmente da
CECCON LUCIANO
Data: 2022.06.29
09:39:23 +02'00'